

Ancona 12/04/2011

Prot.n. 33

Ai Sig.ri Sindaci di tutti i Comuni della Regione - LORO SEDI
Ai Responsabili/Dirigenti dei Settori Edilizia/Urbanistica di tutti i Comuni della Regione
LORO SEDI
Alle Provincie Settore Genio civile e Protezione civile - LORO SEDI
Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri - ROMA
A tutti gli Ordini e Consulte degli Ingegneri d'Italia - LORO SEDI
Ad altri Ordini e Collegi professionali delle Marche - LORO SEDI
Ai delegati degli Ordini Ingegneri presso le Commissioni edilizie - LORO INDIRIZZI
A tutti gli iscritti all'Albo professionale - LORO INDIRIZZI

**OGGETTO : Competenze professionali Ingegneri/Geometri.
Valutazioni e indirizzi.**

La presente nota fa seguito alle precedenti inviate con ns. Prot. N. 59 del 27.04.2010 e Prot. N.134 del 15.11.2010, pari oggetto, e viene diffusa al fine di fornire **utili valutazioni e indirizzi in merito al tema del riparto delle competenze professionali.**

Dal dibattito in corso e dall'analisi di normativa e giurisprudenza, è stato sviluppato un **documento di valutazioni e indirizzi, che si trasmette con la presente**, contenente gli orientamenti che questa Federazione intende assumere sul tema, articolato in **due distinte sezioni:**

- A) Sezione riepilogativa** in cui per una più veloce consultazione sono riassunti i capisaldi della questione;
- B) Sezione di approfondimento** in cui la problematica viene analizzata nel dettaglio richiamando opportunamente norme e giurisprudenza.

Vista la consolidata giurisprudenza, comprese le più recenti decisioni in materia (da ultimo, cfr. sentenza **TAR Abruzzo, sez. I, 16.11.2010, n. 1213 sull'illegittimità dei titoli edilizi e Sentenza Corte Cassazione, sez.II, 21.03.2011, n. 6402 sulla nullità del contratto**), questa Federazione regionale **ritiene necessario assumere tali orientamenti** al fine di **tutelare la sicurezza nonché l'interesse della collettività.**

Le norme di etica, le regole deontologiche nonché le tutele affidate agli Ordini Professionali sono state infatti pensate **prima di tutto per il cittadino e non per stabilire dei privilegi per il professionista** e si ritiene che **solo dalla collaborazione e sinergia tra Professionisti e tra Enti potrà ottenersi il risultato di garantire qualità della prestazione professionale, sicurezza delle opere e quindi tutelare l'interesse dell'intera collettività.**

Si richiama pertanto l'attenzione dei **Soggetti in indirizzo a metter in atto le necessarie azioni volte al rispetto del quadro legislativo e giurisprudenziale per quanto di rispettivo interesse e competenza.**

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
(Ing. Pasquale Ubaldi)



Allegato: Documento di valutazioni e indirizzi in merito ai limiti di competenza professionale tra tecnici laureati e non.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONI E INDIRIZZI IN MERITO AI LIMITI DI COMPETENZA PROFESSIONALE TRA TECNICI LAUREATI E NON

Nella trattazione che segue vengono chiarite le seguenti **quattro tematiche** ritenute prioritarie:

1. **LA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA** TRA PROFESSIONISTI LAUREATI E NON (NELLO SPECIFICO I GEOMETRI), CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE IN CEMENTO ARMATO
2. **LA RESPONSABILITÀ DELL'INGEGNERE** CHE CONTROFIRMA O VISTI UN PROGETTO REDATTO DA UN GEOMETRA, IMPLICANTE L'IMPIEGO DI CEMENTO ARMATO, O CHE ESEGUA I CALCOLI STRUTTURALI E DIRIGA LE RELATIVE OPERE
3. **IL RAPPORTO TRA L'ORDINE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
4. **IL COMPORTAMENTO DELL'ORDINE** RIGUARDO ALLA NOMINA DELLE **TERNE PER I COLLAUDI STATICI** DI CUI ALL'ART. 67 QUARTO COMMA DEL D.P.R. 380/01, QUALORA SI DOVESSERO RICONTRARE PROGETTAZIONI ESEGUITE DA TECNICI DIPLOMATI NON ABILITATI.

Indice

A) SEZIONE RIEPILOGATIVA

In questa sezione si possono consultare velocemente gli indirizzi assunti con riguardo alle quattro tematiche sopra elencate

B) SEZIONE DI APPROFONDIMENTO

In questa sezione le quattro tematiche vengono analizzate nel dettaglio richiamando opportunamente norme e giurisprudenza

A) SEZIONE RIEPILOGATIVA

1. LA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA TRA PROFESSIONISTI LAUREATI E NON (NELLO SPECIFICO I GEOMETRI), CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE IN CEMENTO ARMATO.

Analizzando il dato letterale dell'art. 16 del R.D. 274/29, occorre distinguere **due categorie di costruzioni:**

- 1- quelle rurali e gli edifici per uso d'industrie agricole con relative strutture accessorie**
- 2- quelle civili.**

Per la **prima categoria** il legislatore del 1929 ha previsto innanzitutto che **il geometra sia competente ad eseguire il progetto, la direzione, la sorveglianza e la liquidazione: di costruzioni rurali** (tra le quali non sono evidentemente comprese le case di civile abitazione in zona agricola) **e di edifici per uso d'industrie agricole**, purché ricorra il duplice presupposto oggettivo della "limitata importanza" e della "struttura ordinaria".

In via del tutto eccezionale è consentito ai geometri di progettare e dirigere i lavori di **piccole costruzioni accessorie, ancorché** – ma solo per queste ultime – **realizzate in cemento armato. Va precisato peraltro che può trattarsi soltanto di strutture accessorie a costruzioni con destinazione rurale-agricola** (e non anche a costruzioni civili di cui alla successiva lettera m) dell'art. 16) e che, in ogni caso, **devono sussistere i seguenti presupposti oggettivi:**

- a) che siano strutture "*piccole*" (cioè di modeste dimensioni);
- b) che non richiedano "*particolari operazioni di calcolo*";
- c) che, per la loro destinazione, non possano comunque "*implicare pericolo per la incolumità delle persone*".

Per la **seconda categoria**, e cioè per le costruzioni civili, il legislatore del 1929 ha previsto che **il geometra sia competente soltanto per la progettazione, la direzione e la vigilanza delle costruzioni civili purché siano "modeste"**.

Occorre notare come, per la categoria delle costruzioni civili, la legge non preveda alcuna eccezione riguardo alla possibilità dell'impiego del cemento armato, diversamente da quanto avviene – come si è visto – per le costruzioni accessorie ai fabbricati rurali o agli edifici ad uso d'industrie agricole.

Pertanto ogni qualvolta vi sia una costruzione, di qualunque natura, comportante l'impiego di strutture in cemento armato (di qualunque entità, importanza o complessità) occorre radicalmente escludere in maniera assoluta la competenza del geometra, senza alcun margine di discrezionalità o valutazione interpretativa.

L'unica eccezione riguarda le strutture accessorie a costruzioni rurali e/o agricole, per le quali va ritenuta la competenza del geometra (anche laddove per dette strutture accessorie venga impiegato il cemento armato), **purché si tratti di fabbricati di piccole dimensioni, che non richiedano complesse operazioni di calcolo strutturale e che non possano comportare implicazioni per l'incolumità delle persone.**

Soltanto in tale ultimo caso è richiesta una valutazione discrezionale, riferita peraltro – non già alla destinazione di annesso rustico e/o agricolo (che è oggettiva), bensì alle dimensioni, alla complessità del calcolo e al pericolo per le persone.

E' pertanto ammissibile, in linea di principio, la competenza del geometra per tali manufatti, salvo casi particolari **da esaminarsi di volta in volta.**

.....:VEDI Approfondimento a pag. 8

2. **LA RESPONSABILITÀ DELL'INGEGNERE CHE CONTROFIRMI O VISTI UN PROGETTO REDATTO DA UN GEOMETRA, IMPLICANTE L'IMPIEGO DI CEMENTO ARMATO, O CHE ESEGUA I CALCOLI STRUTTURALI E DIRIGA LE RELATIVE OPERE.**

Si analizzano i seguenti **tre casi**:

a) Caso dell'ingegnere che si presti per compiacenza a sottoscrivere progetti redatti a firma di tecnici soltanto diplomati

Viola il codice deontologico e, dunque, deve senz'altro essere sottoposto a procedimento disciplinare secondo le norme previste dagli artt. 43 e seguenti del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, l'ingegnere che si limiti a sottoscrivere o a vistare un progetto eseguito da un geometra, laddove quest'ultimo sia incompetente, tanto nell'ipotesi in cui la richiesta provenga dallo stesso geometra, quanto direttamente dalla committenza.

A carico dell'ingegnere **potrebbe inoltre essere ascritta la responsabilità penale a titolo di concorso nel reato di esercizio abusivo della professione.**

b) Caso del geometra incompetente che si limiti alla progettazione architettonica, conferendo incarico ad un ingegnere per l'esecuzione del solo progetto strutturale e per la redazione delle relative opere

Tale casistica presuppone che l'incarico all'ingegnere venga conferito direttamente dal geometra e da quest'ultimo remunerato direttamente.

Tale palese forma *"elusiva"* di collaborazione va radicalmente censurata.

Va radicalmente escluso che il geometra possa ricorrere all'*escamotage* di incaricare un ingegnere per l'esecuzione dei calcoli in cemento armato e per la direzione delle relative opere, per le quali il primo non è competente, e l'ingegnere è senz'altro tenuto a rifiutare un siffatto incarico.

Da quanto sopra **consegue**:

a) la **nullità** dell'incarico d'opera professionale tra il committente e il geometra

b) **illegittimità** del titolo abilitativo edilizio che, in tal caso, andrebbe annullato dalla Pubblica Amministrazione in via di autotutela.

c) Caso del committente che affidi, contestualmente o anche successivamente, incarichi separati al geometra e all'ingegnere rispettivamente per la redazione del progetto architettonico e/o direzione dei lavori - al primo - e per la redazione del progetto strutturale e/o direzione delle relative opere - al secondo

Non v'è dubbio che **anche questa prassi sia illegittima.**

Tuttavia, ai fini della valutazione della condotta dell'ingegnere e delle eventuali azioni da intraprendere nei suoi confronti, si impone – in questo caso – maggiore cautela.

Occorre infatti distinguere il caso in cui l'ingegnere, nel momento in cui riceve o esegue l'incarico direttamente affidatogli dal committente, sia venuto a conoscenza che il progetto architettonico è stato redatto da un tecnico non abilitato, dal caso in cui detta conoscenza invece manchi, come accade, ad esempio, allorché all'ingegnere venga chiesto di calcolare le strutture di un prefabbricato in cemento armato sulla base di tavole progettuali del tutto anonime.

Nel **primo caso** varrà quanto già esposto circa la responsabilità penale e disciplinare, presupponente però la consapevolezza di cui si è detto.

Nel **secondo caso**, è da ritenere che all'ingegnere non possa essere mossa alcuna censura.

.....VEDI Approfondimento a pag. 11

3. IL RAPPORTO TRA L'ORDINE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ogni qualvolta l'Ordine degli Ingegneri viene a conoscenza, anche per segnalazione della Pubblica Amministrazione, di una condotta posta in essere da un proprio iscritto in violazione di norme di legge o del codice deontologico, l'Ordine medesimo è tenuto ad **aprire il relativo procedimento disciplinare**.

Vi sono altresì ben **altri ed efficaci strumenti, che tuttavia sono di pertinenza esclusiva della Pubblica Amministrazione**.

Infatti, *“La P.A., prima di rilasciare una concessione edilizia, è tenuta a verificare se il progetto proposto sia stato redatto da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale e, in particolare - ed in relazione alla natura ed all'entità dell'intervento costruttivo progettato, nonché alla differente competenza all'uopo attribuita ad ingegneri ed ai geometri -, **se il redattore del progetto sia effettivamente abilitato al tipo di opera progettata**, sia per assicurare che la compilazione dei progetti stessi sia affidata al professionista competente "ex lege" sia per la salvaguardia dell'economia nazionale e della pubblica e privata incolumità”* (cfr. Consiglio di Stato 29 gennaio 1999 n. 83).

Con l'ovvia conseguenza che i provvedimenti assunti dalla P.A., sulla base di un progetto predisposto da un tecnico non abilitato sono sicuramente **illegittimi**, e con l'ulteriore corollario del possibile annullamento in via di autotutela da parte della stessa P.A. o, comunque in sede giurisdizionale, da parte del Giudice amministrativo, qualora il titolo edilizio venga tempestivamente impugnato da terzi (cfr. TAR Liguria 20 settembre 1997 n. 333; TAR Veneto 5 giugno 1996 n. 1166).

Conforme è anche la recente sentenza **del Tar Abruzzo - Pescara n. 1213 del 16.11.2010**, con la quale è stato dichiarato legittimo il diniego di permesso di costruire adottato dal Comune di Teramo a motivo del fatto che il progetto non rientrava tra le competenze dei geometri.

Da quanto esposto è pertanto la Pubblica amministrazione il primo soggetto a doversi attivare, rifiutando il rilascio del titolo edilizio, ogni qualvolta venga accertata - ed è suo obbligo farlo - la progettazione di un opera in cemento armato da parte di un tecnico diplomato, ancorché i calcoli siano stati eseguiti da un tecnico laureato.

Inoltre la P.A. deve attivarsi per l'annullamento in via di autotutela dei permessi di costruire illegittimamente rilasciati a tutela dello stesso interesse pubblico.

.....VEDI Approfondimento a pag. 15

4. IL COMPORTAMENTO DELL'ORDINE RIGUARDO ALLA NOMINA DELLE TERNE PER I COLLAUDI STATICI DI CUI ALL'ART. 67 QUARTO COMMA DEL D.P.R. 380/01, QUALORA SI DOVESSERO RISCONTRARE PROGETTAZIONI ESEGUITE DA TECNICI DIPLOMATI NON ABILITATI

Quando non esiste il committente e il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo a quest'ultimo di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'Ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una **terna di nominativi fra i quali scegliere il collaudatore**.

Ad un obbligo giuridico di richiesta di designazione, qual è quello imposto dalla norma in esame, corrisponde un conseguente **obbligo giuridico da parte dell'Ordine stesso di fornire la terna richiesta** e all'uopo designata al fine di consentire all'interessato di adempiere agli ulteriori obblighi stabiliti dal legislatore a tutela degli interessi pubblici coinvolti riconducibili alla tutela dell'incolumità pubblica.

Qualora l'Ordine stesso venisse a conoscenza (dai dati forniti con la richiesta) che il progetto architettonico è stato redatto da tecnico non abilitato, ha la facoltà:

- **di segnalare** all'Amministrazione comunale eventuali irregolarità riscontrate affinché quest'ultima eserciti i poteri di vigilanza che le competono ovvero affinché che si attivi (eventualmente anche in via di autotutela) all'annullamento del permesso di costruire illegittimamente rilasciato;
- **di impugnare** l'atto amministrativo abilitativo illegittimo avanti l'Autorità Giudiziaria per ottenerne l'annullamento;
- **di sporgere** denuncia alla Procura della Repubblica per la notizia di reato di cui all'art. 348 c.p.

Ciò detto, all'atto della designazione può essere avvertito il richiedente che, ove venisse riscontrata la violazione della disciplina in materia di competenze professionali, l'Ordine provvederà alla segnalazione all'Amministrazione Comunale affinché quest'ultima eserciti i poteri di vigilanza che le competono e si attivi (eventualmente anche in via di autotutela) all'annullamento del permesso di costruire illegittimamente rilasciato e, nei casi più gravi, che l'Ordine stesso provvederà ad impugnare detto permesso e a sporgere denuncia contro il tecnico non abilitato per il reato di cui all'art. 348 c.p..

.....VEDI Approfondimento a pag. 16

B) SEZIONE DI APPROFONDIMENTO

1. SULLA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA TRA PROFESSIONISTI LAUREATI E NON (NELLO SPECIFICO I GEOMETRI), CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE IN CEMENTO ARMATO.

Il quadro legislativo attuale è così costituito:

Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274

intitolato “Regolamento per la professione di geometra”, all’art.16 così testualmente stabilisce:

“L’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

*(...) l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di **costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria**, comprese **piccole costruzioni accessorie in cemento armato**, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone*

*(...) m) progetto, direzione e vigilanza di **modeste** costruzioni civili (...).”*

Legge 5 novembre 1971 n. 1086

intitolata “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, all’art. 2, così stabilisce testualmente: “La **costruzione** delle opere di cui all’articolo 11 deve avvenire in base ad un **progetto esecutivo** redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. L’**esecuzione** delle opere deve aver luogo **sotto la direzione** di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze (...)”.

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

intitolato “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, il quale, all’art. 64 secondo e terzo comma, così testualmente stabilisce: “La **costruzione** delle opere di cui all’articolo 53, comma 12, deve avvenire in base ad un **progetto esecutivo** redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. L’**esecuzione** delle opere deve aver **luogo sotto la direzione** di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali (...)”.

Sia la legge 1086/71, sia il DPR 380/01, non contengono alcuna deroga a quanto stabilito dal R.D. 274/29, anzi ribadiscono – da un punto di vista strettamente normativo – quanto già stabilito nell’anteriore Regolamento professionale, al quale occorre necessariamente fare riferimento per l’individuazione della competenze del tecnico, sia esso progettista o direttore delle opere.

Analizzando il dato letterale **dell’art. 16 del R.D. 274/29**, occorre distinguere **due categorie di costruzioni**:

- 1- quelle rurali e gli edifici per uso d’industrie agricole con relative strutture accessorie**
- 2- quelle civili.**

Per la **prima categoria** il legislatore del 1929 ha previsto innanzitutto che il **geometra sia competente ad eseguire il progetto, la direzione, la sorveglianza e la liquidazione: di costruzioni rurali** (tra le quali non sono evidentemente comprese le case di civile abitazione in zona agricola) **e di edifici per uso d’industrie agricole**, purché ricorra il duplice presupposto oggettivo della “limitata importanza” e della “struttura ordinaria”.

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE

In via del tutto eccezionale è consentito ai geometri di progettare e dirigere i lavori di **piccole costruzioni accessorie, ancorché** – ma solo per queste ultime – **realizzate in cemento armato. Va precisato peraltro che può trattarsi soltanto di strutture accessorie a costruzioni con destinazione rurale-agricola** (e non anche a costruzioni civili di cui alla successiva lettera m) dell'art. 16) e che, in ogni caso, **devono sussistere i seguenti presupposti oggettivi:**

- a) che siano strutture “piccole” (cioè di modeste dimensioni);
- b) che non richiedano “particolari operazioni di calcolo”;
- c) che, per la loro destinazione, non possano comunque “implicare pericolo per la incolumità delle persone”.

Per la **seconda categoria**, e cioè per le costruzioni civili, il legislatore del 1929 ha previsto che **il geometra sia competente soltanto per la progettazione, la direzione e la vigilanza delle costruzioni civili purché siano “modeste”**.

Occorre notare come, per la categoria delle costruzioni civili, la legge non preveda alcuna eccezione riguardo alla possibilità dell'impiego del cemento armato, diversamente da quanto avviene – come si è visto – per le costruzioni accessorie ai fabbricati rurali o agli edifici ad uso d'industrie agricole. Sull'interpretazione dell'art. 16 sono stati scritti fiumi d'inchiostro, che hanno ingenerato negli stessi professionisti fuorvianti incertezze, che invece, a ben vedere, non hanno alcuna ragion d'essere. In particolare si è ritenuto – ma a torto – che il termine “modeste” riferito alle costruzioni civili andasse riferito al “modesto” impiego del cemento armato, arrivando alla conclusione, diffusa nella prassi, che il geometra potesse progettare e dirigere anche abitazioni civili in cemento armato, purché di modesta entità.

La giurisprudenza dopo alcune oscillazioni, peraltro risalenti nel tempo, negli ultimi anni ha assunto una **posizione assolutamente netta e costante**, che non lascia ormai spazio ad alcun dubbio interpretativo al riguardo, giungendo alla conclusione che vi è un'incapacità assoluta dei geometri riguardo alla progettazione e direzione di qualsiasi edificio comportante l'uso di strutture in cemento armato (sia che si tratti di costruzioni rurali, sia che si tratti di costruzioni civili), ad eccezione delle sole strutture accessorie destinate ad un uso prettamente agricolo, a condizione che: a) siano di piccole dimensioni; b) non richiedano “particolari operazioni di calcolo”; c) per la loro destinazione, non possano comunque “implicare pericolo per la incolumità delle persone”.

La sentenza della Corte di Cassazione del 7 settembre 2009 n. 19292 è assolutamente chiara e univoca sul punto.

La Suprema Corte – dopo aver ribadito che la giurisprudenza “*ha costantemente evidenziato come ai tecnici solo diplomati (...) è solo consentita sensi della norma contenuta nel R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. m, la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento armato a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica*” – ha altresì precisato a chiare lettere che “*trattandosi di una scelta inequivoca del legislatore dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, i limitati margini di discrezionalità accordati all'interprete attengono soltanto alla valutazione dei requisiti della modestia delle costruzioni, della non necessità di complesse operazioni di calcolo ed all'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, mentre invece, per l'altra condizione, costituita dalla natura di annesso agricolo o industriale agricolo dei manufatti, eccezionalmente progettabili dagli anzidetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato, non vi sono margini di sorta, attesa la chiarezza e tassatività del precetto normativo, esigente un preciso requisito (la suddetta destinazione), che o c'è o non c'è*”.

La Suprema Corte ha altresì escluso, sia qualsivoglia possibilità di interpretazione estensiva della citata disposizione di legge, sia qualsivoglia possibilità di applicazione analogica della deroga “*al generale divieto di progettazione di opere in cemento armato, in considerazione della evidenziata*

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE

natura eccezionale della norma, che pertanto non si presta de iure condito, ad adattamenti di tipo "evolutivo", quale che sia la meritevolezza delle esigenze al riguardo prospettate".

La Cassazione, sull'argomento in esame, non ha aggiunto nulla di nuovo al proprio precedente granitico orientamento, seguito anche dalla giurisprudenza amministrativa e penale. A tal riguardo si ricorda: Cass. Civ. 15 febbraio 1996 n. 1157; Cass. Civ. 22 ottobre 1997 n. 10365; Cass. Civ. 30 marzo 1999 n. 3046; Cass. Civ. 9 maggio 2000 n. 5873; Cass. Civ. 29 novembre 2000 n. 15327; Cass. Civ. 5 novembre 2004 n. 21185; Cass. Civ. 15 febbraio 2005 n. 3021; Cass. Civ. 30 marzo 2005 n. 6649; Cass. Civ. 14 aprile 2005 n. 7778; Cass. Civ. 22 aprile 2005 n. 8545; Cass. Civ. 25 maggio 2007, n. 12193; Consiglio di Stato 13 gennaio 1999 n. 25; Consiglio di Stato 31 gennaio 2001 n. 348; TAR Veneto 29 novembre 2006 n. 3966; Consiglio di Stato 5 settembre 2007 n. 4662; Cass. Pen. 26 settembre 2000 n. 11287).

Per concludere sull'argomento: ogni qualvolta vi sia una costruzione, di qualunque natura, comportante l'impiego di strutture in cemento armato (di qualunque entità, importanza o complessità) occorre radicalmente escludere in maniera assoluta la competenza del geometra, senza alcun margine di discrezionalità o valutazione interpretativa.

L'unica eccezione riguarda le strutture accessorie a costruzioni rurali e/o agricole, per le quali va ritenuta la competenza del geometra (anche laddove per dette strutture accessorie venga impiegato il cemento armato), purché si tratti di fabbricati di piccole dimensioni, che non richiedano complesse operazioni di calcolo strutturale e che non possano comportare implicazioni per l'incolumità delle persone.

Soltanto in tale ultimo caso è richiesta una valutazione discrezionale, riferita peraltro – non già alla destinazione di annesso rustico e/o agricolo (che è oggettiva), bensì alle dimensioni, alla complessità del calcolo e al pericolo per le persone.

E' pertanto ammissibile, in linea di principio, la competenza del geometra per tali manufatti, salvo casi particolari **da esaminarsi di volta in volta.**

2. SULLA RESPONSABILITÀ DELL'INGEGNERE CHE CONTROFIRMI O VISTI UN PROGETTO REDATTO DA UN GEOMETRA, IMPLICANTE L'IMPIEGO DI CEMENTO ARMATO, O CHE ESEGUA I CALCOLI STRUTTURALI E DIRIGA LE RELATIVE OPERE.

Da quanto sopra esposto, circa la ormai chiara ed univoca ripartizione delle competenze tra geometra e ingegnere, si ricava l'ulteriore corollario che il dettato normativo, così come illustrato dalla granitica giurisprudenza richiamata, non può essere aggirato con forme di "pseudo collaborazione" tra ingegneri e geometri, purtroppo diffuse nella prassi operativa.

Spesso accade infatti che il geometra (laddove il progetto dallo stesso redatto, comporti l'impiego di conglomerato cementizio armato) ricorra a un ingegnere o a un architetto – dunque ad un tecnico abilitato – per farsi solo controfirmare o vistare il progetto stesso, seguendo poi direttamente la direzione dei lavori. Altre volte accade, invece, che il geometra predisponga direttamente il progetto architettonico, ma ricorra al tecnico laureato soltanto per la redazione di quello strutturale e per la direzione delle relative opere.

Per entrambe le ipotesi può accadere che sia il geometra a richiedere direttamente il supporto dell'ingegnere, ovvero che sia invece lo stesso committente a conferire *ab origine* incarichi separati.

Nella trattazione che segue, si ritiene opportuno analizzare singolarmente le singole possibilità:

a) Caso dell'ingegnere che si presti per compiacenza a sottoscrivere progetti redatti a firma di tecnici soltanto diplomati.

La questione trova soluzione nel Codice Deontologico dell'Ordine, il quale, all'art. 1 così stabilisce: *"L'ingegnere e' personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività (...). L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere. L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo"*.

Viola pertanto il codice deontologico e, dunque, deve senz'altro essere sottoposto a procedimento disciplinare secondo le norme previste dagli artt. 43 e seguenti del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, l'ingegnere che si limiti a sottoscrivere o a vistare un progetto eseguito da un geometra, laddove quest'ultimo sia incompetente, tanto nell'ipotesi in cui la richiesta provenga dallo stesso geometra, quanto direttamente dalla committenza.

A carico dell'ingegnere potrebbe inoltre essere ascritta la responsabilità penale a titolo di concorso nel reato di esercizio abusivo della professione, più diffusamente trattata al paragrafo che segue.

b) Caso del geometra incompetente che si limiti alla progettazione architettonica, conferendo incarico ad un ingegnere per l'esecuzione del solo progetto strutturale e per la redazione delle relative opere.

Ciò presuppone che l'incarico all'ingegnere venga conferito direttamente dal geometra e da quest'ultimo remunerato direttamente.

Tale palese forma "elusiva" di collaborazione va radicalmente censurata sotto un duplice profilo.

Innanzitutto sulla base dell'art. 2232 c.c., il quale prevede che *"Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione"*.

E' di logica evidenza, infatti, che la "collaborazione", di cui parla la norma in esame, dovendo tassativamente avvenire e svolgersi sotto la "direzione" del professionista incaricato (cioè nella fattispecie del geometra), presuppone necessariamente che detto professionista abbia le adeguate competenze per "**dirigere**" l'operato dei suoi collaboratori o ausiliari... il che non accade, né può accadere, laddove la "**direzione**" riguardi l'esecuzione di una prestazione professionale, che eccede l'abilitazione dello stesso professionista incaricato, ma richieda quella di un professionista

più qualificato, come è nel caso dell'ingegnere rispetto al geometra (in tal senso Cass. Civ. 17 marzo 1995 n. 3108).

In altri termini la norma non consente la subordinazione di un tecnico di livello professionale superiore ad altro meno qualificato, meno che mai per "sanare" l'eventuale incompetenza del progettista geometra.

In secondo luogo tale deprecabile prassi va altresì esclusa in base all'art. 64 quarto comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il quale stabilisce espressamente che *"Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate"*.

Un geometra non può, dunque, accettare l'incarico di progettare un edificio con ossatura in conglomerato cementizio, incaricando a sua volta un professionista laureato per l'elaborazione dei calcoli delle strutture in cemento armato, perché spetta - sempre e solo - al tecnico che ha ricevuto l'incarico dal cliente-committente la responsabilità piena e diretta di tutta l'opera da realizzare, compresa la parte relativa ai calcoli.

E' pertanto il professionista competente che, assumendosi la responsabilità dei calcoli delle strutture armate dallo stesso eseguiti, deve essere altresì titolare della progettazione.

In tal senso ha avuto modo di pronunciarsi anche la giurisprudenza, tra cui si segnalano:

Cassazione civile 13 gennaio 1984 n. 286, secondo la quale: *"I geometri (...) possono redigere progetti (di massima o esecutivi) ed assumere la direzione, vigilanza e liquidazione solo per "costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole di limitata importanza " e " modeste costruzioni civili ", a condizione che le relative opere non comportino l'impiego di conglomerati cementizi (...). All'infuori di tale caso, la progettazione e direzione dell'opera è riservata alla competenza degli ingegneri e degli architetti, senza che possa rendere legittime la progettazione e l'attività direzionale del geometra la circostanza che l'effettivo calcolo e la direzione delle opere in cemento armato siano state eseguite, su richiesta del geometra stesso, da un ingegnere a ciò **non delegato dal committente**, trattandosi di incombenze che devono essere **inderogabilmente** affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità"*.

Cassazione civile 25 febbraio 1986 n. 1182, secondo la quale: *"La redazione di un progetto eseguita da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittima e a renderla legittima non basta che il progetto redatto dal geometra sia controfirmato o visitato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione, **assumendosi la responsabilità dei calcoli delle strutture armate**"*.

Cassazione Civile 26 luglio 2006 n. 17028, secondo la quale: *"la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, cosicché in particolare a rendere legittimo in tale ambito un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o visitato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione"*.

Pertanto **va radicalmente escluso che il geometra possa ricorrere all'escamotage di incaricare un ingegnere per l'esecuzione dei calcoli in cemento armato e per la direzione delle relative opere, per le quali il primo non è competente, e l'ingegnere è senz'altro tenuto a rifiutare un siffatto incarico.**

Da quanto sopra consegue:

a) la nullità dell'incarico d'opera professionale tra il committente e il geometra per violazione di norme imperative, e cioè per violazione dell'art 2232 c.c. e dell'art. 64 quinto comma del D.P.R. 380/2001, nonché dell'art. 16 del R.D. 274/29;

b) illegittimità del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire) che, in tal caso, andrebbe annullato dalla Pubblica Amministrazione in via di autotutela.

Tutto ciò riguarda, però, i rapporti tra geometra e committente e tra quest'ultimo e la Pubblica Amministrazione.

Ma *quid iuris* per quanto attiene all'ingegnere che si sia consapevolmente prestato a redigere i calcoli di un'opera che il geometra non poteva progettare e dirigere?

All'ingegnere potrebbe anzitutto essere ascritta una responsabilità penale a titolo di concorso.

Infatti il Geometra che esorbita dalle proprie competenze commette il delitto (perseguibile d'ufficio) di esercizio abusivo della professione, previsto e punito dall'art. 348 del codice penale, secondo cui *"Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro"*.

Di tale reato risponde anche *"il geometra che procede alla progettazione e alla direzione dei lavori di un edificio con strutture di cemento armato (...) anche se (...) i calcoli del cemento armato sono stati fatti eseguire da un ingegnere"* (cfr. Cass. Pen. 10 ottobre 1995 n. 1147) e alla medesima pena a titolo di concorso, soggiace pure il professionista teoricamente abilitato che agevoli l'illecito svolgimento di un'attività professionale da parte di un soggetto non autorizzato, rendendo con il suo operato *"possibile"* o anche solo *"più agevole"* la commissione del reato (cfr. Cass. Pen. 12 febbraio 2003 n. 21424; Cass. Pen. 9 aprile 2009 n. 17893).

Pertanto l'ingegnere, il quale consapevolmente consenta o anche solo agevoli l'illecito svolgimento di un'attività professionale da parte di un geometra, prestandosi su incarico di quest'ultimo alla redazione del progetto strutturale e alla direzione delle relative opere, potrebbe essere chiamato a rispondere del reato suddetto a titolo di concorso.

Potrebbe, inoltre, essere configurato a carico dell'ingegnere un **illecito disciplinare, laddove quest'ultimo si presti, sempre consapevolmente, a calcolare le strutture e/o a dirigere le relative opere di un progetto redatto da un tecnico non abilitato.** Ovviamente la consapevolezza è in *re ipsa* laddove **l'ingegnere venga incaricato direttamente da un geometra progettista non competente.**

Sebbene il codice deontologico, all'art. 1, vieti espressamente all'ingegnere di sottoscrivere *"prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere"*, occorre a mio avviso ritenere - a maggior ragione - che l'ingegnere non possa svolgere dette prestazioni in forma *"non paritaria"*, nel senso di "inferiore" a quella di persone non abilitate.

Infatti, se si ammette che il progetto strutturale è in un certo qual modo *"condizionato"* da quello architettonico, occorre ammettere che il calcolatore, seppur entro certi limiti, è comunque *"vincolato"* dal progettista che gli affida l'incarico.

La *ratio* della norma è invero quella di tutelare il decoro della categoria professionale, ma anche l'interesse della collettività, interesse che viene perseguito soltanto laddove ci si rivolga a tecnici qualificati operanti in libera autonomia, e non certo vincolati, seppur entro certi limiti, all'opera di altri soggetti non abilitati.

Va altresì considerato che l'ingegnere che sottoscrive prestazioni professionali il cui incarico gli è stato attribuito direttamente da un tecnico che non le può svolgere, si presta - peraltro inutilmente, ma consapevolmente - ad aggirare la disciplina di settore, il che è in contrasto con quanto previsto sempre dall'art. 1 del codice deontologico, il quale prescrive che *"la professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario"*.

L'ingegnere che sottoscriva o visti progetti assieme ad un geometra o si presti - su incarico ricevuto da quest'ultimo - all'esecuzione del progetto strutturale e/o alla direzione delle relative opere potrebbe essere chiamato a rispondere di concorso nel reato di esercizio abusivo della professione e venir sottoposto a procedimento disciplinare.

c) Caso del committente che affidi, contestualmente o anche successivamente, incarichi separati al geometra e all'ingegnere rispettivamente per la redazione del progetto architettonico e/o direzione dei lavori - al primo - e per la redazione del progetto strutturale e/o direzione delle relative opere - al secondo.

Non v'è dubbio che anche questa prassi sia illegittima, come sancito a chiare lettere dalla giurisprudenza, la quale ha sempre ribadito che *“la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, cosicché in particolare a rendere legittimo in tale ambito un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o visitato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere”* (cfr. tra le varie Cass. Civ. 26 luglio 2006 n. 17028; Cass. Civ. 25 febbraio 1986 n. 1182).

Tuttavia, ai fini della valutazione della condotta dell'ingegnere e delle eventuali azioni da intraprendere nei suoi confronti, si impone – in questo caso – maggiore cautela.

Occorre infatti distinguere il caso in cui l'ingegnere, nel momento in cui riceve o esegue l'incarico direttamente affidatogli dal committente, sia venuto a conoscenza che il progetto architettonico è stato redatto da un tecnico non abilitato, dal caso in cui detta conoscenza invece manchi, come accade, ad esempio, allorché all'ingegnere venga chiesto di calcolare le strutture di un prefabbricato in cemento armato sulla base di tavole progettuali del tutto anonime.

Nel **primo caso** varrà quanto già esposto circa la responsabilità penale e disciplinare, presupponente però la consapevolezza di cui si è detto. Nel **secondo caso**, è da ritenere che all'ingegnere non possa essere mossa alcuna censura.

Nessuna norma impone infatti a quest'ultimo di accertarsi – prima di accettare l'incarico e durante l'esecuzione dello stesso – con riguardo a chi abbia redatto il progetto architettonico e se costui sia abilitato a farlo.

3. SUL RAPPORTO TRA L'ORDINE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Ogni qualvolta l'Ordine degli Ingegneri viene a conoscenza, anche per segnalazione della Pubblica Amministrazione, di una condotta posta in essere da un proprio iscritto in violazione di norme di legge o del codice deontologico, l'Ordine medesimo è tenuto ad aprire il relativo procedimento disciplinare.

E' chiaro tuttavia che **l'annosa diatriba tra ingegneri e geometri in tema di riparto delle competenze non può essere efficacemente arginata solo sanzionando gli ingegneri sul piano esclusivamente disciplinare**, l'unico di competenza dell'Ordine.

In realtà vi sono **ben altri ed efficaci strumenti, che tuttavia sono di pertinenza esclusiva della Pubblica Amministrazione.**

Infatti, *"La P.A., prima di rilasciare una concessione edilizia, è tenuta a verificare se il progetto proposto sia stato redatto da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale e, in particolare - ed in relazione alla natura ed all'entità dell'intervento costruttivo progettato, nonché alla differente competenza all'uopo attribuita ad ingegneri ed ai geometri -, **se il redattore del progetto sia effettivamente abilitato al tipo di opera progettata**, sia per assicurare che la compilazione dei progetti stessi sia affidata al professionista competente "ex lege" sia per la salvaguardia dell'economia nazionale e della pubblica e privata incolumità"* (cfr. Consiglio di Stato 29 gennaio 1999 n. 83).

Con l'ovvia conseguenza che i provvedimenti assunti dalla P.A., sulla base di un progetto predisposto da un tecnico non abilitato sono sicuramente **illegittimi**, e con l'ulteriore corollario del possibile annullamento in via di autotutela da parte della stessa P.A. o, comunque in sede giurisdizionale, da parte del Giudice amministrativo, qualora il titolo edilizio venga tempestivamente impugnato da terzi (cfr. TAR Liguria 20 settembre 1997 n. 333; TAR Veneto 5 giugno 1996 n. 1166).

Conforme è anche la recente sentenza **del Tar Abruzzo - Pescara n. 1213 del 16.11.2010**, con la quale è stato dichiarato legittimo il diniego di permesso di costruire adottato dal Comune di Teramo a motivo del fatto che il progetto non rientrava tra le competenze dei geometri.

In tale Sentenza il TAR ha ritenuto che un'opera siffatta, "per le sue dimensioni e per l'uso cui è destinata, per un verso richiede per la sua progettazione particolari operazioni di calcolo e per altro verso, in riferimento alla sua specifica destinazione abitativa, può implicare pericolo per la incolumità delle persone"; conseguentemente, i giudici hanno escluso che l'opera rientri nella nozione di "modesta costruzione civile", ai sensi della lettera m) dell'art. 16, comma 1 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che fissa l'oggetto ed i limiti dell'esercizio della professione di geometra.

Nel decidere la controversia richiamata, il TAR Abruzzo richiama la sua precedente sentenza del 5 marzo 2009, n. 134, che così precisa i criteri per accertare se una costruzione sia da considerare modesta:

1. in via principale, la complessità della struttura e delle relative modalità costruttive;
2. in via complementare, il costo presunto dell'opera, in quanto si tratta di un elemento sintomatico che vale ad evidenziare le difficoltà tecniche che coinvolgono la costruzione.

Da quanto esposto è pertanto la Pubblica amministrazione il primo soggetto a doversi attivare, rifiutando il rilascio del titolo edilizio, ogni qualvolta venga accertata - ed è suo obbligo farlo - la progettazione di un opera in cemento armato da parte di un tecnico diplomato, ancorché i calcoli siano stati eseguiti da un tecnico laureato.

Inoltre la P.A. deve attivarsi per l'annullamento in via di autotutela dei permessi di costruire illegittimamente rilasciati a tutela dello stesso interesse pubblico.

4. SUL COMPORTAMENTO DELL'ORDINE RIGUARDO ALLA NOMINA DELLE TERNE PER I COLLAUDI STATICI DI CUI ALL'ART. 67 QUARTO COMMA DEL D.P.R. 380/01, QUALORA SI DOVESSERO RISCONTRARE PROGETTAZIONI ESEGUITE DA TECNICI DIPLOMATI NON ABILITATI.

Come è noto, quando non esiste il committente e il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo a quest'ultimo di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali scegliere il collaudatore.

Ad un obbligo giuridico di richiesta di designazione, qual è quello imposto dalla norma in esame, corrisponde un conseguente obbligo giuridico da parte dell'Ordine stesso di fornire la terna richiesta e all'uopo designata al fine di consentire all'interessato di adempiere agli ulteriori obblighi stabiliti dal legislatore a tutela degli interessi pubblici coinvolti riconducibili alla tutela dell'incolumità pubblica.

Del resto, dal dato normativo, non si rinviene alcun potere-dovere in capo all'Ordine designante di compiere alcuna particolare verifica preliminare circa la collaudabilità dell'opera (che al momento della nomina deve ancora essere realizzata), né tanto meno circa l'abilitazione del tecnico progettista o calcolatore.

La discrezionalità dell'Ordine è dunque circoscritta soltanto alla scelta dei nominativi, non già alla facoltà di rifiutare, omettere o concedere la designazione richiesta, designazione che è dunque un atto dovuto.

Si consideri inoltre che il potere di vigilanza e controllo sull'esatta applicazione delle disposizioni di legge sulle opere in conglomerato cementizio, è demandato dalla Pubblica Amministrazione, e non già agli Ordini professionali.

Pertanto l'Ordine è obbligato, comunque ed in ogni caso, alla designazione della terna.

Qualora l'Ordine stesso venisse a conoscenza (dai dati forniti con la richiesta) che il progetto architettonico è stato redatto da tecnico non abilitato, ha la facoltà:

- di segnalare all'Amministrazione comunale eventuali irregolarità riscontrate affinché quest'ultima eserciti i poteri di vigilanza che le competono ovvero affinché che si attivi (eventualmente anche in via di autotutela) all'annullamento del permesso di costruire illegittimamente rilasciato;
- di impugnare l'atto amministrativo abilitativo illegittimo avanti l'Autorità Giudiziaria per ottenerne l'annullamento;
- di sporgere denuncia alla Procura della Repubblica per la notizia di reato di cui all'art. 348 c.p.

Per quanto attiene alla condotta che dovrà seguire il collaudatore poi effettivamente incaricato dal costruttore, sebbene quest'ultimo sia posto sicuramente nella condizione di poter verificare se l'opera oggetto di collaudo è stata progettata da un tecnico non abilitato, non sembra peraltro rivenirsi alcuna norma specifica che imponga espressamente al collaudatore – laddove emerga l'incompetenza professionale del progettista e/o direttore dei lavori – di rifiutare l'incarico, ovvero di segnalazione o denuncia.

In altri termini il collaudatore statico ben può collaudare un'opera in cemento armato anche nel caso più eclatante in cui questa sia stata totalmente progettata, comprese le strutture, da un geometra non abilitato.

Tuttavia occorre por mente al fatto che il collaudatore, in tal caso pienamente consapevole, di fatto non fa altro che "agevolare" o quanto meno "consentire", collaudando l'opera, la commissione dell'illecito svolgimento di un'attività professionale da parte di un soggetto non autorizzato, così come accade per l'ingegnere che si presta alla redazione del progetto strutturale e alla direzione delle relative opere, con la conseguenza che – anche il collaudatore – potrebbe essere chiamato a rispondere di concorso nel reato di esercizio abusivo della professione e, per l'effetto, essere sottoposto a procedimento penale e disciplinare.

Ciò detto, all'atto della designazione può essere avvertito il richiedente che, ove venisse riscontrata la violazione della disciplina in materia di competenze professionali, l'Ordine provvederà alla segnalazione all'Amministrazione Comunale affinché quest'ultima eserciti i poteri di vigilanza che le competono e si attivi (eventualmente anche in via di autotutela) all'annullamento del permesso di costruire illegittimamente rilasciato e, nei casi più gravi, che l'Ordine stesso provvederà ad impugnare detto permesso e a sporgere denuncia contro il tecnico non abilitato per il reato di cui all'art. 348 c.p..

Quanto alle direttive metodologiche per i collaudatori iscritti compete all'Ordine ogni valutazione ritenuta opportuna.